

Deliberazione della Giunta Regionale n. 452 del 10 aprile 2013

Articolo 37 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 come modificato dall'art. 41 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 (legge Finanziaria per l'esercizio 2012). Prima individuazione dell'entità del contributo da applicare in via sperimentale quale compensazione economica al disagio dovuto dalla presenza di impianti di gestione dei rifiuti. DGR n. 12/CR del 29/01/2013.

Note per la trasparenza:

Viene fornita una prima individuazione dell'entità del contributo previsto dall'art. 37 della L. R. 3/2000 che intende compensare economicamente le Amministrazioni comunali interessate dal disagio dovuto dalla presenza di impianti di gestione dei rifiuti.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Con l'art. 41 della Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 è stato modificato l'art. 37 della legge regionale n. 3 del 2000, sancendo la ripartizione del contributo ambientale tra le Amministrazioni comunali disagiate dalla presenza di impianti di gestione dei rifiuti e la Regione Veneto, che utilizza le somme per far fronte ai costi derivanti dalla gestione post mortem di discariche non più attive e per finanziare interventi di bonifica e ripristino ambientale posti a carico delle amministrazioni pubbliche.

Con la medesima norma, è stato inoltre stabilito che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, deve provvedere a:

- individuare le tipologie di impianti per la gestione dei quali è dovuto il contributo;
- determinare l'entità del contributo a favore dei Comuni e della Regione in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti movimentati;
- determinare i criteri per la suddivisione del contributo fra i Comuni confinanti effettivamente interessati al disagio provocato dalla presenza degli impianti.

Viene altresì stabilito che la parte di spettanza regionale del contributo ambientale va introitata all'upb E0166 *"Trasferimenti correnti da altri soggetti"* ed utilizzata quale fondo vincolato all'upb U0107 *"Trasferimenti per lo smaltimento dei rifiuti"* e all'upb U0108 *"Interventi strutturali nello smaltimento di rifiuti"*.

Il contributo in parola dev'essere inoltre versato dai Gestori degli impianti entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento dei rifiuti e il suo mancato e puntuale versamento, accertato dall'autorità di vigilanza, qualora non comporti anche violazione dell'autorizzazione all'esercizio, è punito, a titolo sanzionatorio, con il versamento del contributo medesimo nella misura doppia di quella dovuta.

Ed ancora, si evidenzia come la norma preveda che il contributo possa essere aggiornato annualmente dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

Orbene, nel dar seguito a quanto stabilito dal succitato art. 37, la Giunta regionale ha individuato le tipologie di impianti di gestione dei rifiuti per i quali è dovuto il contributo, identificandoli in funzione delle operazioni autorizzate così come classificate ai sensi degli allegati B e C alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006.

A mero titolo esemplificativo, gli impianti che effettuano operazioni di smaltimento sono quelli di seguito riportati:

1. *Discarica per rifiuti inerti, non pericolosi e pericolosi - op. D1;*
2. *Impianti di trattamento biologico - op. D8 (trattamenti biologici che danno origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 dell'allegato B alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006);*
3. *Impianti di trattamento fisico-chimico - op. D9 (Trattamenti fisico-chimici che danno origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12);*
4. *Impianti di incenerimento con recupero energetico - op. D10;*
5. *Impianti ove viene effettuato un raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 - op. D13;*
6. *Impianti ove viene effettuato un Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 dell'allegato B alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 - op. D14;*
7. *Impianti ove viene effettuato un deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti - op. D15.*

Sempre a titolo esemplificativo, gli impianti che effettuano operazioni di recupero sono quelli di seguito riportati:

1. *Impianti che utilizzano i rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia - op. R1 (termovalorizzatori con recupero energetico).*
2. *Impianti che effettuano:*
 - *rigenerazione/recupero di solventi - op. R2;*
 - *riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) - op. R3;*
 - *riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici - op. R4;*
 - *riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche - op. R5;*
 - *rigenerazione degli acidi o delle basi - op. R6;*
 - *recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti - op. R7;*
 - *recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori - op. R8;*
 - *rigenerazione o altri reimpieghi degli oli - op. R9.*
3. *Impianti che effettuano Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11 - op. R12.*

4. *Impianti che effettuano la messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) - op. R13.*

Si ritiene che, in questa prima individuazione, il contributo di cui all'art. 37 non vada applicato agli impianti che eserciscono in forza della procedura semplificata di cui all'art. 214 del D. Lgs. n. 152 del 2006.

Per quanto attiene la determinazione dell'entità del contributo da ripartire tra i Comuni sede di impianti e la Regione si ritiene di proporre il criterio schematicamente riportato nella tabella di seguito proposta:

Tabella A - Criteri ripartizione contributo ex art. 37 della L. R. n. 3/2000 tra Comuni e Regione Veneto.

	<i>Regione Veneto</i>	<i>Amministrazione comunale sede impianto</i>	
		<i>operazioni di recupero (R)</i>	<i>operazioni di smaltimento (D)</i>
	<i>Euro/tonn.</i>	<i>Euro/tonnellata</i>	<i>Euro/tonnellata</i>
Rifiuti urbani non pericolosi	1,00	10,33	10,33
Rifiuti speciali non pericolosi	2,00	5,00	5,00
Rifiuti pericolosi	3,00	10,33	10,33
Scarti di operazione di recupero	1,00	-	1,33

Per quanto attiene al riconoscimento dell'eventuale disagio provocato dagli impianti di gestione dei rifiuti ai Comuni confinanti, si ritiene che lo stesso possa essere ragionevolmente quantificato non oltre il 20 per cento del contributo ex art. 37 riconosciuto al comune sede di impianto tenendo conto, a titolo solo esemplificativo, dei seguenti criteri:

- quantità e tipologia dei rifiuti conferiti agli impianti;
- impianto di gestione dei rifiuti posto ad una distanza inferiore a 500 metri dal confine dei comuni diversi da quello ove ha sede l'impianto (tale distanza si calcola per le discariche dal perimetro dell'area destinata ad essere occupata dai rifiuti e per gli altri impianti dal perimetro dell'area effettivamente interessata dall'esercizio dell'attività di trattamento dei rifiuti);
- direttrici prevalenti del traffico d'accesso all'impianto in un raggio di 5 chilometri;
- immediate ricadute ambientali (emissioni, odori, etc) derivanti dall'esercizio dell'attività correlate con specifiche situazioni ambientali (es. direzione dei venti, etc).

Va da sé che l'eventuale partecipazione al ristoro economico di ciascun comune confinante potrà essere legittimata solo a seguito di formale e motivata richiesta formulata dall'Amministrazione comunale interessata e dall'accoglimento, mediante proprio atto o provvedimento, dell'istanza medesima da parte della Regione, a seguito di istruttoria effettuata dai competenti Uffici regionali, ovvero della Provincia, nei casi di impianti di gestione rifiuti di competenza provinciale ai sensi della vigente legislazione.

In considerazione di quanto proposto si ritiene opportuno revocare le delibere di Giunta regionale n. 1350 del 2 aprile 1996, n. 1739 del 18 giugno 2004, n. 721 del 8 aprile 2008, nonché n. 2608 del 15 settembre 2009, provvedimenti che si ritengono, con il presente atto, essere superati.

Da ultimo va evidenziato che il Consiglio regionale con atto n. 347 del 27/03/2013 ha espresso parere favorevole sulla proposta presentata dalla Giunta Regionale con DGR n. 12/CR del 29/01/2013 relativamente ad una prima individuazione dell'entità del contributo da applicare in via sperimentale.

Il relatore incaricato conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

VISTE la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3;

VISTA la legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 (legge Finanziaria per l'esercizio 2012), in particolare l'art. 41;

VISTA la DGRV n. 12/CR del 29/01/2013 e il relativo parere del Consiglio regionale n. 347 del 27/03/2013

VISTE le DDGRV n. 1350 del 1996, n. 1739 del 2004, n. 721 del 8/04/2008 e n. 2608 del 2009;

delibera

1. di approvare, alla luce delle motivazioni espresse in premessa e sulla scorta del parere espresso dal Consiglio regionale con atto n. 347 del 27/03/2013, il *"Contributo ambientale a favore della Regione e dei comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti"*, ex art. 37 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 come modificato dall'art. 41 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13; detto contributo è stabilito in funzione dei criteri individuati in premessa, che è parte integrante del presente provvedimento e secondo le ripartizioni indicate nella tabella A, anch'essa riportata nelle premesse;
2. di stabilire che il riconoscimento del disagio provocato dagli impianti di gestione dei rifiuti ai Comuni confinanti, possa essere quantificato non oltre il 20 per cento del contributo ex art. 37 riconosciuto al Comune sede di impianto;
3. di stabilire inoltre che la partecipazione al ristoro economico dei Comuni confinanti deve essere legittimata da espresso atto o provvedimento della competente Amministrazione (Regione o Provincia) da emanarsi a seguito dell'accoglimento della formale e motivata richiesta presentata da ciascun Comune interessato;

4. di revocare, le delibere di Giunta regionale n. 1350 del 2/04/1996, n. 1739 del 18/06/2004, n. 721 del 8/04/2008 e n. 2608 del 15/09/2009;
5. *di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;*
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione integrale;
7. avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.